



## **L'approccio *One Health* nella legislazione europea sugli animali: orientamenti e prospettive**

LUCA LEONE\*

SOMMARIO: 1. Introduzione: *One Health* e animali tra scienza e diritto. – 2. La tutela giuridica dei senzienti non umani. – 3. L'approccio *One Health* nella strategia europea per la salute animale. – 4. Sull'inquadramento del *One Health* nella legislazione europea sugli animali. – 4.1. Della traduzione giuridica del *One Health*. – 4.2. Per una *governance in complexity* dell'*animal welfare* tra tutela della morale pubblica e dignità della creatura. – 5. Considerazioni finali.

### **1. *Introduzione: One Health e animali tra scienza e diritto***

Il tema della tutela giuridica degli animali nell'ottica del *One Health*<sup>1</sup> si colloca al centro di una trama complessa, composta da attese plurime e diversificate che spaziano dalle esigenze di salute e benessere dei senzienti non umani, alla transizione verso la

---

\* Professore associato di Diritto agrario e alimentare – Università di Pisa – luca.leone@unipi.it

<sup>1</sup> L'espressione *One Health* ha acquisito un'ampia diffusione a seguito del Vertice Mondiale della Salute tenutosi a Berlino nel 2023, grazie all'impegno congiunto della FAO (*Food and Agricultural Organisation*), dell'UNEP (*United Nations Environment Programme*), della WHO (*World Health Organisation*) e della WOAHA (*World Organisation for Animal Health*) – c.d. *Quadripartite leaders* – che, concordi sulla necessità di un approccio integrato alla salute, hanno istituito il *One Health High-Level Expert Panel* (OHHLEP), quale gruppo consultivo scientifico e strategico (si veda <https://www.who.int/groups/one-health-high-level-expert-panel>, 23/11/2024), che ha provveduto a elaborare la seguente definizione di *One Health*: «An integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals and ecosystems. It recognizes that the health of humans, domestic and wild animals, plants, and the wider environment (including ecosystems) are closely linked and interdependent. The approach mobilizes multiple sectors, disciplines and communities at varying levels of society to work together to foster well-being and tackle threats to health and ecosystems. It addresses the collective need for clean water, energy and air, and safe and nutritious food, promoting action on climate change and contributing to sustainable development» (W. B. ADISASMITO ET AL., *One Health: A New Definition for A Sustainable and Healthy Future*, in *PLoS Pathog.*, 2022, e1010537).

sostenibilità dei sistemi di allevamento, dalla tutela congiunta della salute umana e animale in relazione a potenziali rischi di epizootie e zoonosi pandemiche, alla protezione dell'ambiente e della biodiversità. Da cui la rilevanza primaria che l'individuazione della dimensione normativa dell'approccio *One Health* riveste nel programmato processo di revisione e riformulazione delle normative europee sul benessere dei non umani (*animal welfare*)<sup>2</sup>, così da pervenire, in ultimo, al conseguimento degli obiettivi che già la *Farm to Fork strategy* del 2020 aveva indicato come prioritari per garantire un livello più elevato di *animal welfare*: l'allineamento del quadro legislativo ai più recenti dati scientifici; l'ampliamento del relativo ambito di applicazione; la semplificazione e il rafforzamento delle procedure di *enforcement*<sup>3</sup>.

Il concetto di *One Health*, emerso in seguito agli eventi epidemici del nuovo millennio (SARS, H5N1), rappresenta un'evoluzione del paradigma *One Medicine*, elaborato alla fine degli anni Settanta dall'epidemiologo Calvin W. Schwabe per indicare l'unitarietà e la correlazione tra la "medicina comparativa" e l'epidemiologia moderna. Nel tempo, la connotazione clinica del termine, pur utile a sottolineare l'interdipendenza tra la salute umana e animale, ha saputo integrare la dimensione ecologica e gli aspetti sociali connessi al concetto di "salute unica"<sup>4</sup>.

È sufficiente volgere l'attenzione alla molteplicità delle fonti in cui il *One Health* è preso in esame per avere contezza dell'importanza che la sua attuazione occupa ormai nei processi di *decision making*<sup>5</sup>, compresi quelli afferenti alla protezione degli animali e al miglioramento del loro benessere nell'ordinamento dell'Unione europea (Ue)<sup>6</sup>. Alcuni

---

<sup>2</sup> Sulla necessità di un aggiornamento delle normative europee sul benessere animale, si veda la posizione del Parlamento europeo espressa nella *Risoluzione del 16 febbraio 2022 sulla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole (2020/2085(INI))* e nella *Risoluzione del 13 settembre 2018 su un piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica (2017/2254(INI))*. In dottrina, sul tema, cfr. E. BATTELLI ET AL. (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022; L. LEONE, *Farm Animal Welfare under Scrutiny: Issues Unsolved by The EU Legislator*, in *European Journal of Legal Studies*, 2020, pp. 47 ss; M. MAURO, *Il benessere animale nel quadro delle fonti internazionali ed europee: una nozione dal contenuto complesso*, in *Dir. agroalim.*, 2023, pp. 99 ss.; G. SETTANI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal*, 2019, pp. 477 ss.

<sup>3</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM(2020) 381 final, Bruxelles, p. 9.

<sup>4</sup> Da qui, come evidenziato in letteratura, «"One medicine" evolves thus towards "one health" through practical implementation and careful validation of contemporary thinking on health and ecosystems and their relevance for global public and animal health development» (J. ZINSSTAG ET AL., *From "One Medicine" to "One Health" and Systemic Approaches to Health and Well-being*, in *Preventive Veterinary Medicine*, 2011, p. 150).

<sup>5</sup> Cfr. F. COLI, H. SHEBESTA, *One Health in the EU: The Next Future?*, in *European Papers*, 2023, pp. 301 ss.; J. S. MACKENZIE, M. JEGGO, *The One Health Approach: Why Is It So Important?*, in *Tropical Medicine and Infectious Disease*, 2019, p. 88 ss.

<sup>6</sup> Cfr., da ultimo, W. B. ADISASMITO ET AL., *op. cit.*; EUROPEAN COMMISSION, *One Health Governance in the European Union*, Directorate-General for Research and Innovation and Group of Chief Scientific Advisors, Brussels, 2024; FAO, UNEP, WHO, WOAHA, *One Health Joint Plan of Action (2022-2026). Working together for the health of humans, animals, plants and the environment*, Rome, 2022.

profili di questo impianto sono evincibili, ad esempio, nel piano d'azione unionale contro la resistenza antimicrobica (*antimicrobial resistance*, AMR), in cui l'AMR stessa è intesa come una questione *One Health* a carattere transfrontaliero che non può essere affrontata da un singolo settore in modo indipendente o da singoli paesi<sup>7</sup>.

Invero, nella visione sistemica dell'approccio *One Health* – in cui la collaborazione intersettoriale, le *partnership* e la condivisione dei dati tra settori rilevanti e *stakeholder*, il monitoraggio attivo, i sistemi di sorveglianza e di allerta, le valutazioni integrate di impatto e del rischio sono componenti ritenute cruciali per bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile i co-benefici sistemici – l'interesse alla salute degli animali primeggia tra gli aspetti di cui tenere pienamente conto<sup>8</sup>, pur a fronte di una ancora prevalente focalizzazione utilitaristica e antropocentrica che tende a subordinare la salute dei non umani e dell'ecosistema alla tutela della salute umana, ponendo quest'ultima come fine ultimo delle azioni<sup>9</sup>.

Una siffatta criticità, peraltro, si pone in netto contrasto con processi evolutivi in rapida espansione che vedono l'affermarsi di nuovi soggetti di diritto (ad es. le generazioni future e la natura) e di forme innovative di partecipazione che, nella pluralità delle fonti e dei “guardiani” in cui trovano rispettivamente la base giuridica e le garanzie di tutela, chiamano a profonde trasformazioni dei sistemi giuridici<sup>10</sup>. Se nel rapporto con la natura, in particolare, si fa strada il riconoscimento di *rights of nature* attraverso i quali proteggere la natura per il suo valore intrinseco, così da ripensare il fondamento dell'obbligo per gli Stati di protezione dell'ambiente<sup>11</sup>, con riguardo agli animali rilevano le fonti giuridiche che attribuiscono «*constitutional significance to the experiences of individual nonhuman animals*»<sup>12</sup>, pur senza espressi riferimenti a “diritti degli animali” (*animal rights*)<sup>13</sup>.

---

<sup>7</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2023 sull'azione dell'UE per combattere la resistenza antimicrobica (2023/2703(RSP)), par. E; Raccomandazione del Consiglio sul potenziamento delle azioni dell'UE per combattere la resistenza antimicrobica con un approccio «*One Health*» 2023/C 220/01, considerando n. 3.

<sup>8</sup> J. ZINSSTAG ET AL., *One Health: The Theory and Practice of Integrated Health Approaches*, Wallingford (OX, UK), 2015.

<sup>9</sup> J. BEEVER, N. MORAR, *The Epistemic and Ethical Onus of “One Health”*, in *Bioethics*, 2019, p. 185 ss.; L. SYD ET AL., *How One Health Instrumentalizes Nonhuman Animals*, in *J. Ethics*, 2024, p. 184 ss.

<sup>10</sup> Si vedano, in proposito, le riflessioni di A. DI LAURO, *Diritto agrario e diritti umani: variazioni (dis)armoniche*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, pp. 409 ss.

<sup>11</sup> Il concetto di *rights of nature* discende da due matrici distinte: a) la presa d'atto dell'inadeguatezza del diritto ambientale di fronte alla crisi ecologica globale, segnatamente i cambiamenti climatici; b) le tradizioni e la giurisprudenza indigene che, nell'intendere storicamente l'essere umano come elemento costitutivo della natura, e non come soggetto ad essa esterno, hanno fornito un orizzonte teorico e un approccio concettuale basati sui “diritti della natura”. Per un ampio approfondimento, si veda F. G. CUTULI (a cura di), *La natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Firenze, 2020.

<sup>12</sup> K. STILT, *Rights of Nature, Rights of Animals*, in *Harvard Law Review*, 2021, p. 277.

<sup>13</sup> Gli animali sono protetti solo in poche Costituzioni: Svizzera (1973), India (1976), Brasile (1988), Slovenia (1991), Germania (2002), Lussemburgo (2007), Austria (2013), Egitto (2014), e Russia (2020) [L'anno che accompagna ogni paese elencato indica quando la disposizione è stata inclusa in una Costituzione esistente o quando è stata adottata una nuova Costituzione con la disposizione]. Queste disposizioni utilizzano termini come “benessere” degli animali, “dignità” degli animali, “protezione” degli animali, “compassione” verso gli animali, e “crudeltà” verso gli animali, ma, contrariamente al contesto

A fronte di uno scenario così composito, e per molti aspetti controverso<sup>14</sup>, il cui campo d'indagine sulle forme di tutela ambientale e animale pone interrogativi che si ramificano in una varietà di ambiti disciplinari (ecologico, biologico, filosofico, economico, giuridico, sociologico), questo contributo mira a dimostrare come la completa integrazione del *One Health* nella *policy* e nelle normative europee sugli animali<sup>15</sup> potrebbe rappresentare una svolta cruciale nel rafforzamento della protezione giuridica dei non umani, in linea con lo *status* giuridico di «esseri senzienti»<sup>16</sup> riconosciuto agli animali dall'ordinamento europeo e, a livello nazionale, dagli ordinamenti costituzionali più avanzati.

Se, tuttavia, l'attuazione costituisce il presupposto e al tempo stesso il fine ultimo dell'approccio, poiché senza una dimensione pratico-applicativa il *One Health* si ridurrebbe di fatto a mero enunciato di principio<sup>17</sup>, non si può non rilevare come diverse e articolate siano le problematiche che nascono dalla traduzione e trasposizione, nell'ordinamento giuridico positivo, di un concetto multifaccettato come quello di *One Health*<sup>18</sup>. Questo per diverse ragioni, che rimandano ai complessi legami che si instaurano nel rapporto tra scienza, *policy* e diritto.

L'approccio degli studi sociali sulla scienza e la tecnologia (*Science & Technology Studies*, STS)<sup>19</sup> ha ampiamente dimostrato il ruolo attivo che la scienza svolge nella interrelazione con la norma giuridica, in un rapporto di “co-produzione” tra linguaggi scientifici e normativi che richiama l'attenzione sulle dimensioni sociali dei presupposti e dei significati cognitivi, sottolineando, al tempo stesso, i costrutti epistemici e materiali

---

ambientale, nessuna utilizza il termine “diritti” (Per un approfondimento sul tema, si veda J. EISEN, K. STILT, *Protection and Status of Animals*, in R. GROTE, F. LACHENMANN, R. WOLFRUM (eds), *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*, 2016). Nell'ambito della riflessione filosofica sul tema, invece, va facendosi strada il concetto di *One Rights* che, nel riconoscere l'interdipendenza tra il *well-being* degli esseri umani e il benessere degli animali, propone l'adozione di un approccio olistico all'applicazione dei diritti fondamentali che integra i diritti dell'uomo e degli animali in un unico quadro armonizzato teso a riconoscere la dignità, e a garantire il rispetto, di tutti gli esseri senzienti. «The One Rights paradigm offers a transformative approach to justice, emphasizing the indivisibility and interdependence of human and animal rights. By integrating these rights, we can address the root causes of injustice and environmental degradation, fostering a more equitable and compassionate world for all sentient beings. This holistic perspective not only enhances protections for animals but also strengthens the framework of human rights, promoting sustainability and resilience in our shared planetary home» (S. STUCKI, *One Rights: Integrating Human and Animal Rights*, in *Politics and Rights Review*, 2024, <https://politicsrights.com/one-rights-integrating-human-and-animal-rights/>, 30/12/2024)

<sup>14</sup> A fronte di quanti sostengono che la visione antropocentrica del diritto ambientale è in parte superata, c'è chi propone di separare la questione del riconoscimento della legittimazione ad agire in nome degli animali (o delle piante) da quella del riconoscimento del valore intrinseco degli animali (o della natura). Riflessioni in merito sono condotte da A. C. AMATO MANGIAMELLI, *NATUR@. Dimensioni della Biogiuridica*, Torino, 2021.

<sup>15</sup> Sull'evoluzione di un “diritto animale” nell'ordinamento dell'Ue si veda, *amplius*, L. LOMBARDI VALLAURI, *Scritti animali. Per l'istituzione di corsi universitari di diritto animale*, Gesualdo (AV), 2018.

<sup>16</sup> Ovverosia, esseri capaci di avvertire sensazioni, di patire sofferenze e dolori.

<sup>17</sup> F. COLI, *L'approccio One Health*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, p. 493.

<sup>18</sup> Si veda R. BHATIA, *National Framework for One Health*, New Delhi, 2021.

<sup>19</sup> Trattasi di un settore di studi nato tra gli anni Settanta e Ottanta che, abbracciando molteplici discipline (quali l'antropologia, la filosofia e la sociologia della scienza), indaga le radici storico-culturali del sapere scientifico. Si veda U. FELT ET AL. (eds), *The Handbook of Science and Technology Studies*, Boston, 2016.

che accompagnano le formazioni sociali<sup>20</sup>. Mentre la conoscenza scientifica si inserisce e radica in norme, discorsi, strumenti e istituzioni, il diritto, colonizzato dalle conoscenze scientifiche e dai saperi tecnici a queste correlati, è chiamato a legittimare la correttezza delle procedure della scienza, a regolarne gli aspetti peculiari, a valutarne le implicazioni sociali e politiche<sup>21</sup>. Le qualificazioni ibride elaborate dal diritto diventano, infatti, strumenti attraverso i quali modellare termini scientifici ancora indefiniti sotto il profilo giuridico, dotandoli di una valenza normativa capace di influenzare non solo la società, ma gli stessi ambiti scientifici cui le norme rimandano<sup>22</sup>.

Rispetto a tali orizzonti di intervento, il presente scritto si propone di indagare le dinamiche di regolamentazione che interessano l'inquadramento dell'approccio *One Health* nell'evoluzione della legislazione europea sugli animali. Lo scenario di luci e ombre che emergerà dall'analisi fungerà da grimaldello per la messa a fuoco degli strumenti necessari a trasporre e attuare l'approccio *One Health* nella prospettiva europea di ripensamento e ridefinizione delle discipline indirizzate alla protezione e alla tutela dei senzienti non umani nella società europea della conoscenza<sup>23</sup>.

## 2. La tutela giuridica dei senzienti non umani

La “questione animale”<sup>24</sup> rappresenta un tema complesso, di estrema attualità e contemporaneità, *in primis* in ragione dei disagi e delle sofferenze che il mondo animale da sempre subisce e patisce. Questa semplice, ma importante, constatazione aiuta a comprendere la ragione per la quale, negli anni, l'interesse normativo che l'Europa ha maturato verso il benessere dei non umani è maturato grazie al contributo filosofico-sociale (fornito dalle filosofie ambientali, dalle etiche animaliste e da molte correnti della filosofia morale contemporanea)<sup>25</sup>, all'avanzamento delle conoscenze specialistiche in

---

<sup>20</sup> S. JASANOFF, *States of Knowledge. The Co-production of Science and Social Order*, Abingdon (OX), 2004, p. 3.

<sup>21</sup> Dal mescolarsi e sedimentarsi di significati scientifici e giuridici nascono nuove forme di sapere che la società utilizza per ridefinire se stessa, nonostante la complessità insita nella traduzione normativa della scienza, dovuta alla non familiarità delle immagini scientifiche, alla specificità delle regole e delle finalità proprie del linguaggio scientifico, e alla particolarità che caratterizza le proposizioni scientifico-normative (ovverosia, quella di costituire delle “descrizioni prescrittive”).

<sup>22</sup> Da una siffatta pletera di conoscenze considerate rilevanti e disponibili, possibili modalità di qualificazione giuridica e interazioni tra margini di scelta e finalità di *policy*, segue il difficile compito in capo alle istituzioni di garantire una corretta applicazione degli istituti scientifico-normativi elaborati, al fine di rispondere a problemi di portata sovranazionale che finiscono inevitabilmente con l'avere forti ripercussioni sulla salute umana, animale e dell'ambiente.

<sup>23</sup> EUROPEAN COMMISSION, *Taking European Knowledge Society Seriously*, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels, 2007.

<sup>24</sup> Si veda S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2012.

<sup>25</sup> La visione antropocentrica degli animali non umani come “automi” e “bestie prive di intelletto”, incapaci di pensare e provare emozioni, quale emerge dagli scritti filosofici di Descartes, è evoluta da un approccio scettico e critico nei confronti della soggettività animale verso il formale riconoscimento di questa, unitamente al riconoscimento di diritti soggettivi in capo agli animali. In seguito alla teoria di Darwin sull'origine delle specie, tanto la teoria neo-utilitarista di Peter Singer quanto la teoria del valore di Tom Regan hanno plasmato l'etica animale – ossia, la riflessione morale concernente gli animali e gli esseri

materia (etologia, scienze dell'*animal welfare*, neuroscienze e scienze cognitive)<sup>26</sup> e alla crescente richiesta, da parte della società tutta, di normative più stringenti e condivise sul tema<sup>27</sup>. Condizione, questa, che ha inciso significativamente sull'importanza e sul valore attribuiti al benessere animale all'interno di molti Stati membri dell'Ue, favorendo lo sviluppo di una più solida protezione giuridica degli animali<sup>28</sup> (da reddito<sup>29</sup> e non<sup>30</sup>), in parallelo con una accresciuta consapevolezza etica<sup>31</sup> e l'evolvere dell'Europa come «Unione dell'innovazione» (*Innovation Union*) che fonda le proprie decisioni sulle migliori conoscenze disponibili<sup>32</sup>.

Il percorso verso l'istituzione e, poi, il consolidamento di una strategia di *policy* comunitaria<sup>33</sup> è stato costruito attraverso un insieme di norme orizzontali e verticali (per specie) fondate sulle disposizioni del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) relative alla politica agricola comune<sup>34</sup>, al ravvicinamento delle normative nazionali aventi incidenza sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato interno<sup>35</sup> e alla politica commerciale comune<sup>36</sup>. Così facendo, l'Europa ha cercato di rispondere, anzitutto, alle esigenze connesse alla concorrenza e alla circolazione degli animali come merci di scambio e di consumo<sup>37</sup>.

---

umani – superando l'inquadramento giuridico degli animali nella categoria dei “beni mobili”. In merito, *amplius*, M. C. NUSSBAUM, *Giustizia per gli animali. La nostra responsabilità collettiva*, Bologna, 2023.

<sup>26</sup> A. KNIGHT, C. PHILLIPS, P. SPARKS (eds), *Routledge Handbook of Animal Welfare*, UK, 2022.

<sup>27</sup> EUROPEAN COMMISSION, *Attitudes of Europeans towards Animal Welfare*, Technical Report, Brussels, 2023.

<sup>28</sup> Per un'analisi, si rimanda a L. LEONE, *La tutela della biodiversità animale in agricoltura*, Milano, 2021, pp. 230 ss.

<sup>29</sup> Esempi di una maggiore attenzione al benessere animale in agricoltura si rinvencono nei seguenti provvedimenti: direttiva 2007/43/CE tesa alla protezione dei polli allevati per la produzione di carne (OJ L 182 del 12.7.2007); direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (OJ L 10 del 15.1.2009); direttiva 2008/120/CE che detta norme per la protezione dei suini (OJ L 47 del 18.2.2009); regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (OJ L 303/1 del 18.11.2009); regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili (OJ L 84/1 del 31.3.2016); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, COM/2023/770 final, Bruxelles.

<sup>30</sup> Ad esempio, la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (OJ L 94 del 9.4.1999) e la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (OJ L 276/33 del 20.10.2010), che richiama il principio delle 3R dello zoologo William Russell e del microbiologo Rex Burch — rimpiazzare (*replacement*), ridurre (*reduction*) e rifinire (*refinement*). Si veda W. M. S. RUSSELL, R. L. BURCH, *The Principles of Humane Experimental Technique*, Wheathampstead (UK), 1992, ed. orig. 1959.

<sup>31</sup> Diffusamente sul tema, D. FRASER, *Understanding Animal Welfare: The Science in Its Cultural Context*, Hoboken (New Jersey, USA), 2008.

<sup>32</sup> EUROPEAN COMMISSION, *State of The Innovation Union 2015*, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels, 2015.

<sup>33</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015*, COM(2012) 6 def., Bruxelles, 2012.

<sup>34</sup> Art. 43 TFUE.

<sup>35</sup> Art. 114 TFUE.

<sup>36</sup> Art. 133 TFUE.

<sup>37</sup> Questa attenzione a ragioni di rilevanza economica e commerciale emergeva con chiarezza in una sentenza della Corte di giustizia del 1998 che sanciva l'impossibilità, per uno Stato che avesse attuato la raccomandazione del 1988 concernente i bovini, di basarsi sull'art. 36 TFUE (*ex art. 30 TCE*) e, in

La linea regolativa volta alla tutela delle specie protette e dell'ecosistema, per contro, facendo leva sul "valore ambientale" degli animali, ne ha inquadrato la protezione nell'ambito dello sviluppo sostenibile e, in particolare, nei programmi di protezione ambientale volti alla riduzione del rischio di estinzione delle specie<sup>38</sup>. In tal modo, la tutela degli animali a rischio di estinzione in quanto "beni ambientali" è stata attuata attraverso il divieto del loro commercio, anche in esecuzione della *Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione* (CITES)<sup>39</sup>.

Le disposizioni contenute nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'animale* del 1978<sup>40</sup>, invece, hanno storicamente influito sul processo di giuridificazione dello statuto degli animali. Alla luce della considerazione che «tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza» (art. 1), il riconoscimento del diritto dei non umani al rispetto (art. 2) ha certamente svolto un ruolo di primo piano nel dedicare un'attenzione peculiare alla tutela degli animali<sup>41</sup>, come risulta evidente dalla *Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti*<sup>42</sup>, approvata quello stesso anno con la finalità di proteggere gli animali da reddito.

Coerentemente con tali assunzioni, nel 2009 il riconoscimento degli animali come «esseri senzienti» – inserito, con l'adozione del Trattato di Lisbona, nell'articolo 13 TFUE<sup>43</sup> – ha, indi, innescato un cambio di rotta significativo nell'approccio europeo al

---

particolare, su motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di protezione della salute e della vita degli animali, per giustificare restrizioni all'esportazione di vitelli vivi allo scopo di sottrarli ai metodi di allevamento in recinti di legno per vitelli usati in altri Stati membri che non applicavano la raccomandazione (Corte giust., 19 marzo 1998, causa C-1/96, *The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Compassion in World Farming Ltd*, ECLI:EU:C:1998:113). La decisione della Corte è emblematica di come, in quel periodo, gli interessi commerciali costituissero il punto di partenza della riflessione in materia di trattamento degli animali, così da impedire agli Stati membri di tutelare interessi non economici che fossero in contrasto con gli obiettivi di libero scambio. In argomento, K. VELS, *Trade Restrictions on Animal Welfare Grounds in The European Union*, RGSL Working Papers No 18, 2004.

<sup>38</sup> Per un'analisi, si veda A. ADINOLFI, *Il trattamento degli animali nel diritto dell'Unione europea tra interessi commerciali, protezione ambientale e "benessere: verso lo sviluppo di valori condivisi?*, in AA. VV., *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Milano, 2016, pp. 19 ss.

<sup>39</sup> Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), signed at Washington, D.C., on 3 March 1973, amended at Bonn, on 22 June 1979, amended at Gaborone, on 30 April 1983.

<sup>40</sup> LA FONDATION DROIT ANIMAL, *La Déclaration universelle des droits de l'animal*, 1978, <https://www.fondation-droit-animal.org/la-fondation/declaration-universelle-droits-de-lanimal/> (30 luglio 2023).

<sup>41</sup> Cfr. F. E. CELENTANO, *Il rilievo internazionale delle politiche di benessere animale dell'Unione europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, pp. 373 ss.; F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *rivista.eurojus.it*, 2022, p. 271 ss.

<sup>42</sup> OJ L 323 del 17.11.1978. Il documento si caratterizza per aver imposto ai Paesi firmatari il rispetto delle regole relative, tra l'altro, al sito di allevamento (spazio e condizioni ambientali), all'alimentazione e alla salute degli animali, nonché all'organizzazione delle ispezioni degli impianti tecnici.

<sup>43</sup> Versione consolidata del TUE e del TFUE, OJ C 83 del 30.3.2010, 2010/C 083/01, Titolo II, Articolo 13: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». La disposizione riprende in larga misura il testo del Protocollo 33, allegato al TCE dal Trattato di Amsterdam del 1997. Tuttavia, il testo adottato a Lisbona nel 2007 risulta innovativo proprio lì ove qualifica

trattamento degli animali<sup>44</sup>. La “giuridicizzazione” della *sentience* animale ha, infatti, introdotto nella terminologia giuridica un «nuovo paradigma»<sup>45</sup>, che riconosce all’animale un ruolo proprio, slegato dal sentimento umano, e al benessere un valore in sé, inteso come protezione – non solo in funzione della salute umana.

Una tale chiave di lettura, che ha trovato puntuale riscontro in numerose pronunce della Corte di giustizia dell’Ue<sup>46</sup>, ha trasformato il concetto di *welfarism* in una disciplina scientifico-filosofica, nell’ambito della quale il termine *animal welfare* è divenuto indicatore, nel singolo animale, di uno stato potenzialmente misurabile che varia da buono (o positivo) a povero (o negativo)<sup>47</sup>. Declinato in questi termini, che tengono in debita considerazione i sentimenti e le esigenze degli animali – insieme alla possibilità per gli stessi di essere in armonia con l’ambiente circostante<sup>48</sup> – il benessere animale è assunto a strumento di “co-produzione” tra una scienza carica di valori e un’etica basata sulla scienza<sup>49</sup>.

---

gli animali come esseri senzienti; espressione, questa, assente nel testo precedente.

<sup>44</sup> Il valore e la portata generale della norma si esplicano nella funzione di enunciare un “criterio-guida” cui le istituzioni sono chiamate a conformarsi nell’esercizio dei poteri normativi, nel rispetto delle norme concernenti i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. Dubbi e perplessità sulla efficacia giuridica dell’art. 13 TFUE sono espressi da D. RYLAND, *Taking Stock of Art. 13 TFEU in EU Agriculture: Reading Art. 13 As A Whole*, in *European Papers*, 2023, pp. 191 ss.

<sup>45</sup> Così F. ALBISINI, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino*, in *Riv. dir. alim.*, 2021, p. 14.

<sup>46</sup> Cfr. Corte giust., cause: C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.*, ECLI:EU:C:2020:1031; C-497/17, *Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) v Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation and Others*, ECLI:EU:C:2019:137; C-426/16, *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e a. contro Vlaams Gewest*, ECLI:EU:C:2018:335; C-424/13, *Zuchtveih-Export GmbH contro Stadt Kempten*, ECLI:EU:C:2015:259; C-355/11, *G. Brouwer contro Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie*, ECLI:EU:C:2012:353.

<sup>47</sup> D. M. BROOM, *Sentience and Animal Welfare*, Wallingford (OX, UK), 2014. La costruzione sociale del benessere animale si radica nella critica avanzata con forza negli anni Sessanta dal libro di Ruth Harrison *Animal Machine*, di denuncia alla detenzione, al trattamento e alla sofferenza degli animali utilizzati negli allevamenti intensivi. Nel 1965, a seguito dell’indagine commissionata dal governo britannico sui problemi legati ai sistemi di allevamento intensivo (v. BRAMBELL REPORT, *Report of The Technical Committee to Enquire into The Welfare of Animals Kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*, Command Paper 2836, 1965), la commissione d’inchiesta elaborò quelle che sarebbero diventate le “cinque libertà”, come successivamente modificate dal *Farm Animal Welfare Council* (FAWC, *Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future*, London, 2009). Le libertà dalla fame e dalla sete, dal disagio, dal dolore, dalle ferite o dalle malattie, per esprimere un comportamento normale, dalla paura e dall’angoscia, hanno contribuito alla genesi e alla legittimazione della scienza del benessere animale come riconosciuta oggi nell’Ue. Il riferimento alle *Five Freedoms* è ora integrato dai criteri dei *Five Domains* e della *Quality of Life* che prendono in considerazione, rispettivamente, l’impatto dell’ambiente fisico e sociale sullo stato mentale affettivo di un essere senziente e i differenti gradi della sua qualità di vita (da “non degna” a “degnata di essere vissuta”). Si veda J. WEBSTER, *Animal Welfare: Freedoms, Dominions and “A Life Worth Living”*, in *Animals*, 2016, p. 35.

<sup>48</sup> Esemplicativa, in merito, è la definizione di *animal welfare* elaborata dalla WOA: «Animal welfare means the physical and mental state of an animal in relation to the conditions in which it lives and dies. An animal experiences good welfare if the animal is healthy, comfortable, well nourished, safe, is not suffering from unpleasant states such as pain, fear and distress, and is able to express behaviours that are important for its physical and mental state» (Chapter 7.1 of The Terrestrial Animal Health Code).

<sup>49</sup> M. TALLACCHINI, *Il sentire animale tra scienze, valori, e policies europee*, in *Riv. dir. alim.*, 2021, p. 26 ss.



### 3. L'approccio One Health nella strategia europea per la salute animale

Nel panorama legislativo richiamato dianzi, i riferimenti all'approccio *One Health* si rivengono nei soli provvedimenti legislativi afferenti alla strategia comunitaria per la salute animale<sup>50</sup>, messa in atto nel 2007 per sostenere il settore zootecnico dell'Unione con riguardo alle malattie animali trasmissibili<sup>51</sup>. Nelle maglie della strategia, improntata ai canoni della trasparenza e della partecipazione dei diversi attori istituzionali<sup>52</sup>, gli orientamenti e gli obiettivi individuati dalla Commissione per la protezione della salute animale hanno quale comune denominatore il principio «prevenire è meglio che curare», compiutamente declinato sia nel reg. (UE) 2016/429 di sanità animale (*Animal Health Law*)<sup>53</sup>, sia negli atti inclusi nel c.d. «pacchetto medicinali veterinari»<sup>54</sup>, che si pongono in linea con la prospettiva che caratterizza l'approccio *One Health*.

Nel campo di applicazione decisamente ampio del reg. (UE) 2016/429<sup>55</sup> – il cui impianto “eminentemente sanitario” si compone di elementi preventivi e precauzionali

---

<sup>50</sup> COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): “Prevenire è meglio che curare”*, COM(2007) 539 def., Bruxelles.

<sup>51</sup> In considerazione della vasta distribuzione delle specie colpite, il legame tra i sistemi di allevamento intensivo e la sempre più crescente diffusione delle zoonosi – le patologie infettive determinate da un passaggio di specie del microrganismo patogeno – richiede un approccio e una capacità di risposta, a livello governativo, che si traducano in misure sanitarie preventive, di *policy* e giuridiche che pongano l'enfasi sulla promozione di attività di collaborazione e coordinamento intersettoriali (C. ROMANELLI ET AL., *Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health: A State of Knowledge Review*, WHO/CBD/UNEP, 2015).

<sup>52</sup> La *strategia della salute degli animali per l'Ue* ha costruito negli anni un apparato giuridico unico e sistematizzato, fondato sugli *standard* della WOAH e del *Codex alimentarius*, e sugli orientamenti della *Global Health Security Agenda* e dell'*International Food Safety Authorities Network* (INFOSAN). Un esame delle sinergie che operano tra la normazione internazionale e quella europea rispetto all'adozione di misure volte a controllare, eradicare e prevenire la diffusione delle malattie animali nel contesto globale è condotta da N. DE SADELEER, J. GODFROID, *The Story behind COVID-19: Animal Diseases at The Crossroads of Wildlife, Livestock and Human Health*, in *EJRR*, 2020, p. 210 ss.

<sup>53</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (OJ L 84/1 del 31.3.2016). Esso mira al duplice obiettivo di aggiornare il contesto normativo europeo di riferimento e di semplificare il quadro delle regole, per una razionalizzazione normativa orientata a ridurre i divari tra i livelli di sicurezza nei diversi Stati membri dell'Unione, con specifico riguardo alle malattie animali trasmissibili.

<sup>54</sup> Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (OJ L 4/43 del 7.1.2019); regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (OJ L 4/43 del 7.1.2019); regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (OJ L 4/24 del 7.1.2019).

<sup>55</sup> Poiché vi rientrano non solo gli animali detenuti e selvatici e il materiale germinale, ma anche i prodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, e finanche le strutture, i mezzi di

atti a una migliore individuazione e al controllo precoce delle malattie animali, dotati della flessibilità necessaria per adattare le regole alle circostanze locali e alle questioni emergenti (come il cambiamento climatico e sociale), e idonei a fungere da base giuridica per il monitoraggio degli agenti patogeni animali resistenti agli antimicrobici –, il *One Health* figura nel considerando n. 9, ove l'attenzione al profilo delle patologie animali trasmissibili si propone, come fine precipuo, quello di valutare i rischi e l'impatto delle malattie sulla salute animale e pubblica, anche tenendo in debita considerazione il benessere degli animali<sup>56</sup>.

Con riguardo, invece, ai provvedimenti legislativi facenti parte del «pacchetto medicinali veterinari»<sup>57</sup>, il *One Health* è l'approccio cardine che fa leva sulla connessione tra la salute umana, animale e l'ambiente per fronteggiare la “minaccia sanitaria” rappresentata dall'AMR<sup>58</sup>, divenuta negli anni fonte di gravi conseguenze per la salute

---

trasporto, le attrezzature, le altre vie di infezione e il materiale coinvolto (o potenzialmente coinvolto) nella diffusione delle malattie animali trasmissibili.

<sup>56</sup> Invero, alla luce del legame che unisce la sanità animale all'*animal welfare* – poiché un migliore stato di salute degli animali favorisce un maggiore benessere degli stessi, e viceversa – l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie è chiamata a considerare l'impatto di queste sul benessere dei senzienti, come inteso dall'art. 13 TFUE, allo scopo di risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili (considerando n. 7).

<sup>57</sup> L'art. 4 del reg. (UE) 2019/6 definisce “medicinale veterinario” «qualsiasi sostanza o associazione di sostanze che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: a) è presentata come avente proprietà per il trattamento o la prevenzione delle malattie degli animali; b) è destinata a essere utilizzata sugli animali, o somministrata agli animali, allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica; c) è destinata a essere utilizzata sull'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica; d) è destinata a essere utilizzata per l'eutanasia degli animali». Per un'analisi della disciplina dettata dal reg. 2019/6, si veda L. LEONE, G. TORRE, *Sull'uso dei medicinali veterinari in allevamento tra benessere animale e resistenza antimicrobica*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente. Atti del convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile*, Napoli, 2020, pp. 1143 ss.

<sup>58</sup> L'AMR è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di una concentrazione di un agente antimicrobico, oltremodo di qualsiasi sostanza di origine naturale, semi-sintetica o sintetica (quali gli antibiotici, gli antivirali, gli antimicotici e gli antiprotozoici) capace di inibire o di uccidere microrganismi della stessa specie. La progressione della resistenza antimicrobica può essere accelerata dall'uso eccessivo e/o inappropriato degli antimicrobici che, insieme a scarsa igiene e/o carenze nelle pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni, crea condizioni favorevoli allo sviluppo, alla diffusione e alla persistenza di microrganismi resistenti sia negli esseri umani che negli animali. Si veda WHO, *Antimicrobial Resistance*, <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance> (4/12/2024). A fronte di un siffatto problema, che ha conosciuto nel tempo il susseguirsi di approcci regolatori scarsamente efficaci – se non del tutto fallimentari –, l'attuazione di *policy* rigorose a livello nazionale e sovranazionale è stata caldeggiata come uno degli strumenti più efficaci per la diminuzione dell'AMR negli animali (FAO, OIE, WHO, *International Instruments on The Use of Antimicrobials across The Human, Animal and Plant Sectors*, 2020; WHO, *Roadmap on Antimicrobial Resistance for The WHO European Region 2023–2030. Working Document*, EUR/RC73/7, Astana, Kazakhstan, 24–26 October 2023), in virtù degli articoli 6 e 168 del TFUE che attribuiscono all'Ue la competenza a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, nonché a incoraggiare la cooperazione fra di essi, per quanto concerne la tutela e il miglioramento della salute umana (Sulla competenza dell'Ue a legiferare in materia, si veda A. GARDE, *EU Law and Competence to Tackle Antimicrobial Resistance*, The European Public Health Alliance (AISBL), 2017, <https://epha.org/wp-content/uploads/2019/08/eu-competence-to-tackle-antimicrobial-resistance-epha-garde.pdf>, 20/12/2024).

umana<sup>59</sup> e animale<sup>60</sup> dovute, tra l'altro, alla complessità del problema, alla dimensione transfrontaliera dello stesso e all'elevato onere economico correlato<sup>61</sup>.

Il reg. (UE) 2019/6, *in specie*, detta disposizioni puntuali in merito alla fabbricazione e alla distribuzione dei farmaci veterinari, riconoscendo che l'antimicrobico-resistenza ai prodotti medicinali per uso umano e animale costituisce un rischio globale per la salute pubblica che impatta sulla società e che richiede azioni intersettoriali, urgenti e coordinate, in coerenza con l'approccio *One Health*<sup>62</sup>. Il regolamento sui mangimi medicati, invece, fissa gli obblighi di produzione per gli operatori del settore allo scopo di evitare, in una prospettiva *One Health*, la contaminazione incrociata di un mangime con sostanze attive (considerando n. 30)<sup>63</sup>.

Le suddette disposizioni hanno certamente compiuto passi importanti nella strada verso il rafforzamento della protezione giuridica della salute animale nell'ottica promossa dal *One Health*. Ne è conferma il calo delle vendite di antimicrobici a uso veterinario

---

<sup>59</sup> ECDC, OECD, *Antimicrobial Resistance – Tackling The Burden in The European Union*, Paris, 2019; THE LANCET, *Infectious Diseases*, 2019.

<sup>60</sup> Quando l'AMR insorge in batteri zoonotici presenti in animali e alimenti, ad esempio, essa può compromettere l'efficacia delle terapie contro le malattie infettive negli esseri umani e negli animali.

<sup>61</sup> S. RAHMAN, A. HOLLIS, *The Effect of Antibiotic Usage on Resistance in Humans and Food-producing Animals: A Longitudinal, One Health Analysis Using European Data*, in *Front. Public Health*, 2023, p. 1170426.

<sup>62</sup> V. i considerando nn. 9 e 41 del reg. (UE) 2019/6.

<sup>63</sup> Una obiezione che si potrebbe muovere alle dette disposizioni potrebbe far leva sulla natura meramente volontaria delle stesse, ricadendo esse nel preambolo dei regolamenti ivi richiamati al fine di illustrare il panorama fattuale di conoscenze e le ragioni che legittimano l'articolato del testo normativo. Occorre rilevare, tuttavia, che i *considerando* dei preamboli regolamentari, tradizionalmente intesi come cornice normativa descrittiva e procedurale, assumono oggi un ruolo più complesso. Essi, infatti, non si limitano a delimitare meramente il contesto normativo, ma svolgono anche una funzione giustificativa, delineando le premesse epistemologiche e le motivazioni sottese alle disposizioni normative di un atto legislativo (sia esso di *hard* o di *soft law*). In tal guisa, i *considerando* si presentano come sezioni argomentative che anticipano e giustificano le scelte normative prescritte nell'articolato che segue. Così, ad esempio, l'articolato prescrittivo dell'*Animal Health Law* non trascura di porre l'accento sulla tutela della biodiversità degli animali (selvatici e detenuti dall'uomo), cui si indirizzano disposizioni puntuali e rimarchevoli, approntate per la prevenzione e per il controllo delle malattie degli animali (che sono a loro volta trasmissibili agli animali o all'uomo), che tengono debitamente conto del rapporto tra sanità animale e ambiente [art. 1, par. 1, lett. a)], compresi la biodiversità e le risorse genetiche preziose [art. 1, par. 2, lett. b), punto i)]. Diverse sono, poi, le disposizioni del reg. (UE) 2016/429 che chiamano alla messa in atto di una strategia collaborativa, multisetoriale e multidisciplinare puntata a raggiungere la salute globale, e fondata sull'intima relazione tra la salute umana, animale e dell'ambiente. Le norme generali riguardanti la registrazione, la conservazione della documentazione e i movimenti nell'Unione degli animali, così come le regole concernenti le misure di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento, o le procedure decisionali con le parti interessate, costituiscono – insieme con le prescrizioni sulla tracciabilità e sull'accesso alle risorse delle banche dati, nonché con le regole che rimandano all'accordo SPS – alcuni esempi in tal senso. Il regolamento in esame, inoltre, sempre nell'intento di implementare l'approccio *One Health*, sottolinea spesso l'esigenza di promuovere le attività di formazione professionale e di ricerca, per l'acquisizione di conoscenze rilevanti ai fini di una gestione efficiente della salute animale e di assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. Il medesimo ragionamento è riconducibile ai regolamenti sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati, ove le prescrizioni volte a contrastare l'AMR (dalla procedura di autorizzazione dei medicinali veterinari, alla somministrazione e distribuzione degli stessi), e che includono disposizioni relative all'etichettatura e alla pubblicità, prestano particolare attenzione alla raccolta dei dati e al funzionamento del sistema di farmacovigilanza, mirando al rafforzamento dell'uso prudente e responsabile degli antimicrobici secondo un approccio integrato e multiforme.

registrato dal 2018 dall'EMA (*European Medicines Agency*)<sup>64</sup>, così come il basso numero di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame e negli uccelli selvatici registrato dal 2019/2020 dall'EFSA (*European Food Safety Authority*)<sup>65</sup>. Va, inoltre, ricordato che i risultati positivi riscontrati derivano anche dagli strumenti di *soft law* che numerose iniziative di *governance* di lotta all'AMR impiegano sovente nei contesti istituzionali europeo e internazionale.<sup>66</sup>

Ciononostante, se una siffatta impostazione si mostra ancora non del tutto proficua nel conseguimento di quegli obiettivi così sempre marcatamente enucleati nei documenti programmatici<sup>67</sup>, forse è perché ciò di cui essa appare ancora priva è il riconoscimento di una forma di tutela giuridica che sia davvero proattiva verso la trasmissione e la

---

<sup>64</sup> EMA, *European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, 2022. Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 31 European Countries in 2022*, EMA/299538/2023.

<sup>65</sup> A. LEONIDAS ET AL., *Avian Influenza Overview June–September 2024*, in *EFSA Journal*, 10.2903/j.efsa.2024.9057, 2024.

<sup>66</sup> La Piattaforma europea per l'utilizzo responsabile del farmaco negli animali (EPRUMA), ad esempio, enuncia una lista di buone pratiche per l'uso di farmaci antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti: dalla somministrazione dei composti antibatterici che sia complementare ad una buona pratica di gestione dell'azienda zootecnica, alla garanzia della biosicurezza al fine di minimizzare il potenziale rischio causato dall'introduzione di organismi patogeni all'interno dell'azienda, alla comunicazione trasparente e costante tra l'allevatore e il veterinario (*EPRUMA Best-practice Framework for The Use of Antibiotics in Food-producing Animals*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://epruma.eu/wp-content/uploads/2019/04/EPRUMAABNextlevel-Englis.pdf, 10/12/2024). Lungo un binario parallelo, l'adagio «Meno possibile, quanto necessario» su cui si fondano tali pratiche è ciò che guida i cinque principi individuati dall'ONG *HealthforAnimals* per la garanzia del benessere animale, della *food safety* e della *food security*. I principi promuovono un approccio *One Health* che tenga conto in egual misura della salute umana e animale e dell'impatto ambientale attraverso etichette chiare, una buona consulenza tecnica, tecniche di allevamento che contribuiscano alla prevenzione delle malattie, la condivisione delle conoscenze e l'investimento sia in nuovi prodotti che riducano la dipendenza dagli antibiotici, sia nella gestione del ciclo di vita dei prodotti esistenti (*Roadmap to Reducing The Need of Antibiotics. Progress Report 2023*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://healthforanimals.org/wp-content/uploads/2023/12/Roadmap-progress-report-2023\_Dec-update.pdf, 10/12/2024). A questi principi fanno eco tanto gli impegni verso una maggiore collaborazione con la società civile abbracciati dall'*AMR Stakeholder Network (Call for Good Practices, 2022*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://epha.org/wp-content/uploads/2022/03/amr-goodpracticesreport-2022.pdf, 12/12/2024), quanto, nel contesto internazionale, il *Terrestrial Animal Health Code* della WOA (https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/, 14/12/2024) e il codice di condotta predisposto dalla *Codex Alimentarius Commission (Code of Practice to Minimize and Contain Antimicrobial Resistance*, FAO/WHO, 2021).

<sup>67</sup> In un rapporto del 2019 sull'AMR, la Corte dei conti europea ha indicato come, nonostante gli importanti sforzi profusi dalla Commissione e dall'ECDC (*European Centre for Disease Prevention and Control*) per rafforzare l'approccio *One Health* degli Stati membri, pochi siano ancora i progressi dimostrabili sul piano della riduzione dell'AMR. Il mancato utilizzo sistematico di indicatori di effetto per monitorare i progressi compiuti, il consumo ancora troppo elevato di alcuni antimicrobici, la mancanza di incentivi commerciali per sviluppare nuovi trattamenti e i ritardi nelle iniziative pubblico-privato in materia di ricerca sono individuati come alcune delle numerose carenze che minano la risposta dell'UE all'antimicrobico-resistenza (CORTE DEI CONTI EUROPEA, *Lotta alla resistenza antimicrobica: nonostante i progressi compiuti nel settore veterinario, permane la minaccia sanitaria per l'UE*, Relazione speciale n. 21, Lussemburgo, 2019).

<sup>67</sup> IACG (INTERAGENCY COORDINATION GROUP ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE), *No Time to Wait: Securing The Future from Drug-resistant Infections*, Report to the Secretary-General of the United Nations, 2019.

circolazione del valore intrinseco della *sentience* e della dignità degli animali, in linea con la prospettiva sistemica del *One Health*.

Non può sottacersi, infatti, come pur a fronte dei traguardi raggiunti sul piano normativo<sup>68</sup>, così come dell'impegno fiorente dei cittadini sul tema della protezione e del benessere degli animali<sup>69</sup> – peraltro, tra le ragioni del graduale cambiamento che va registrandosi nelle scelte alimentari<sup>70</sup> – il *toolbox* legislativo dell'Ue sia ancora ampiamente intriso di contraddizioni e vuoti normativi che macchiano le pur lodevoli iniziative istituzionali tese alla salvaguardia degli animali in quanto esseri senzienti<sup>71</sup>. A causa di una forma di approccio compassionevole alla questione, il *corpus iuris* europeo non riesce ancora a far leva su un modello innovativo all'interfaccia tra essere umano-animale-ambiente che possa favorire la responsabilità morale umana e la *agency* nei confronti dei non umani<sup>72</sup>. La legislazione europea, e con essa l'approccio *One Health*, sono ancora saldamente ancorati a una prospettiva giuridica antropocentrica, a sua volta intrecciata con una visione protezionistica che tende a preservare gli interessi umani presenti e futuri, piuttosto che a implementare le conoscenze relative alle specifiche esigenze degli animali e ai progressi tecnici della zootecnia<sup>73</sup>.

---

<sup>68</sup> Si considerino le importanti novità introdotte sia dal regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali (OJ L 95/1 del 7.4.2017) che, nel volgere l'attenzione a tutte le forme di vita, animali e vegetali, a prescindere dalla loro destinazione alla catena dell'alimentazione umana, si caratterizza come regolamento dell'intero "ciclo della vita", sia dal regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica (OJ L 150/1 del 14.6.2018) che, nell'intento di «contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie» [(art. 4, lett. e)], enuclea specifici requisiti rispetto all'*animal welfare*, tra i quali figurano: la prevenzione delle malattie; misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione; il divieto dell'utilizzo preventivo di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici; l'attuazione di condizioni di stabulazione e pratiche zootecniche che soddisfino le esigenze comportamentali degli animali; l'accesso continuo a spazi all'aria aperta; la riduzione al minimo di sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita (considerando nn. 43 e 44 e allegato II, parte II, par. 1.7 ss.).

<sup>69</sup> Ne sono esempio sia l'iniziativa dei cittadini europei *End the Cage*, con la quale si chiede all'Europa di vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti ([https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2018/000004/end-cage-age\\_it](https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2018/000004/end-cage-age_it), 03/12/2024), sia la campagna *Fur Free Europe*, indirizzata all'abolizione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce ([https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2022/000002\\_it](https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2022/000002_it), 03/12/2024).

<sup>70</sup> EUROPEAN COMMISSION, *EU Agricultural Outlook for Markets and Income, 2019-2030*, DG Agriculture and Rural Development, Luxembourg, 2019.

<sup>71</sup> EUROPEAN COMMISSION *Commission Staff Working Document Fitness Check of The EU Animal Welfare Legislation*, SWD(2022) 328 final, Brussels, 2022; PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole (2020/2085(INI))*, 2022.

<sup>72</sup> D. M. BROOM, *Animal Welfare in The European Union*, European Parliament, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Brussels, 2017.

<sup>73</sup> La legittimazione di alcune pratiche crudeli sugli animali, i problemi di spazio e di risorse che non consentono condizioni di vita adeguate (ad esempio negli zoo e nei circhi), l'assenza di regolamentazione per alcune specie (quali vacche da latte, conigli, anatre, tacchini e pesce di allevamento), il ricorso a metodi di stordimento pre-macellazione non in linea con la tutela del benessere, la mancanza di una visione sistemica nelle normative sulla biodiversità e sulle specie esotiche invasive, l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, la mancanza di regole sul benessere degli animali selvatici detenuti in cattività: questi (e molti altri) aspetti continuano a frapporsi al raggiungimento di una tutela effettiva dell'*animal welfare* nei singoli Stati membri (P. SOBBRIO, M. PETTORALI, *Gli animali da produzione alimentare come esseri senzienti: considerazioni giuridiche e veterinarie*, 2018).

Il più recente (2024) esempio di dette criticità riguarda l'Italia, dove l'emergenza sanitaria legata alla diffusione della peste suina africana (PSA), della lingua blu e dell'influenza aviaria ha condotto all'abbattimento di decine di migliaia di maiali, pecore e tacchini, con ripercussioni che hanno interessato anche il mercato agroalimentare<sup>74</sup>. I problemi emersi nella gestione delle emergenze sanitarie non sono solo riconducibili alla carenza di un approccio strutturale all'applicazione delle misure di prevenzione, dei protocolli di biosicurezza e delle strategie di eradicazione previste per la gestione della fauna selvatica<sup>75</sup>, ma riflettono anche come una visione ecosistemica delle intricate connessioni tra specie animali selvatiche e allevate, commercio globale e malattie, stili di vita alimentari e crisi ecologica, sia tutt'altro che recepita e messa in atto<sup>76</sup>.

Senza una visione d'insieme attraverso la quale costruire un quadro di regole armonizzato sui concetti di *One Health* e *animal welfare* – nonché su una protezione che tenga conto dell'unicità del singolo animale – ciò che ora è variamente inteso come “benessere animale” rimane declinato in un mero insieme di pratiche relative all'abbattimento, all'allevamento, al trasporto e all'uso di animali a fini scientifici, del tutto avulso da un approccio integrato *One Health*<sup>77</sup> nella prospettiva della sostenibilità,

---

<sup>74</sup><https://www.salute.gov.it/portale/pesteSuinaAfricana/dettaglioContenutiPSA.jsp?lingua=italiano&id=5955&area=pesteSuinaAfricana&menu=vuoto> (05/12/2024).

<sup>75</sup> Nel luglio 2024, un rapporto redatto dal *Veterinary Emergency Team* della Commissione europea sulle misure adottate dall'Italia per il contenimento della PSA ne rilevava le principali problematicità sia nella gestione frammentata dell'epidemia, priva di una strategia di controllo della malattia coordinata e armonizzata che considerasse l'intera situazione epidemiologica del nord Italia, sia nella caccia indiscriminata dei cinghiali (EUROPEAN COMMISSION, *African Swine Fever: EUVET Mission to Lombardia and Emilia Romagna, Italy, 2- 4 July 2024*, Team: M. MASIULIS, P. ŠATRÁN, K. DEPNER). A fronte di dette criticità, il 2 ottobre 2024 il Ministero della Salute, con l'ordinanza del Commissario straordinario per la PSA n. 5/2024, ha definito le misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come di seguito riportate: a) contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere; b) depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell'eradicazione della malattia; c) sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici; d) misure di biosicurezza negli stabilimenti (Ordinanza 2 ottobre 2024 n. 5, Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, 24A05228, in GU Serie Generale n. 233 del 04.10.2024).

<sup>76</sup> Le cause di questa situazione sono complesse e ancora non adeguatamente esplorate: la mancanza di una definizione giuridica armonizzata di “benessere animale”; il mancato avvio di un approccio al benessere che faccia perno sui progressi tecnici della zootecnia; il paradosso normativo per il quale le regole sull'uso degli animali a fini commerciali coesistono con le disposizioni che chiamano al rispetto morale e alla protezione dei non umani come esseri senzienti; l'assenza di riferimenti al benessere nella normativa sulla biodiversità; le disparità nei sistemi di produzione dei singoli Stati membri; il mancato recepimento legislativo degli studi pubblicati da autorevoli istituzioni scientifiche (EFSA, EMA, ECDC, ad esempio); l'ancora scarso ricorso a indicatori che misurano il benessere degli animali, nonché alle tecnologie di *smart farming*; l'incapacità istituzionale di una gestione “socio-faunistica” del territorio rurale che valorizzi la fauna selvatica come patrimonio e peculiarità tipica del territorio. Cfr., *ex multis*, B. ROJEK, *Animal Welfare Protection in The EU Strategy and Law*, EPRS-European Parliamentary Research Service, 2023; CORTE DEI CONTI EUROPEA, *Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica*, Relazione speciale n. 31, Lussemburgo, 2018; F. S. GUERRI, *La prevenzione dei danni da fauna selvatica al sistema agroforestale*, in *Quaderni dei Georgofili*, 2022, pp. 79 ss; F. GUILLAUME, *Biodiversity, Species Protection, and Animal Welfare under International Law*, MPIL Research Paper Series No. 22, 2018; K. SOWERY, *Sentient Beings and Tradable Product: The Curious Constitutional Status of Animals under Union Law*, in *CMLR*, 2018, p. 55 ss.

<sup>77</sup> Sul concetto di “integrità”, si veda M. B. M. BRACKE ET AL., *Connecting Circularity to Animal Welfare*

quale chiave di lettura per dettare un equilibrio tra tutte le componenti della natura *lato sensu* intesa<sup>78</sup>.

#### 4. *Sull'inquadramento del One Health nella legislazione europea sugli animali*

Nella lunga e difficile transizione ecologica verso sistemi alimentari equi, resilienti e sostenibili<sup>79</sup>, la Commissione europea ha avviato, nel gennaio 2024, il *Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE*, indirizzato a definire una visione condivisa e una comprensione comune della futura filiera agroalimentare europea. Nella cornice delle prospettive e delle ambizioni individuata dal *forum* di discussione, le raccomandazioni formulate dai membri del *Dialogo* si focalizzano, tra l'altro, sull'importanza di sostenere pratiche agricole sostenibili, anche con riferimento al sistema zootecnico, e invitano a promuovere una maggiore consapevolezza sul tema del benessere degli animali<sup>80</sup>. A tal uopo, la relazione finale del *Dialogo* pone l'accento sull'esigenza di riformare la legislazione europea in tema di *animal welfare* nell'ottica del *One Health*, confermando l'intento dell'Ue di dare seguito ai riscontri ottenuti nell'ambito della valutazione di impatto della legislazione<sup>81</sup>, del lavoro svolto all'interno della Piattaforma della Commissione europea sul benessere degli animali<sup>82</sup>, nonché dei numerosi pareri scientifici dell'EFSA<sup>83</sup> e dei risultati degli Eurobarometri (con riguardo alle attese e alle aspettative dei cittadini europei)<sup>84</sup>.

Un siffatto obiettivo, a ben riflettere, non può prescindere da una riflessione incentrata sulle modalità procedurali attraverso le quali trasporre il *One Health* nel quadro giuridico

---

*Calls for A "Novel" Conceptual Framework Based on Integrity*, in *Animal*, 2023, p. 100694.

<sup>78</sup> E. VERNIERS, *Bringing Animal Welfare under The Umbrella of Sustainable Development: A Legal Analysis*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2021, pp. 349 ss.

<sup>79</sup> Si vedano le relazioni della Corte di conti europea sui problemi connessi all'attuazione delle politiche europee di adattamento ai cambiamenti climatici: *L'adattamento ai cambiamenti climatici nell'UE – L'azione non sta al passo con l'ambizione*, Relazione speciale n. 15, Lussemburgo, 2024; *Piani della politica agricola comune – Più verdi ma non all'altezza delle ambizioni dell'UE in materia di clima e ambiente*, Relazione speciale n. 20, Lussemburgo, 2024.

<sup>80</sup> *Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE. Una prospettiva comune per l'agricoltura e l'alimentazione in Europa*, 2024, [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture-and-green-deal/strategic-dialogue-future-eu-agriculture\\_it](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agriculture-and-green-deal/strategic-dialogue-future-eu-agriculture_it) (22/11/2024).

<sup>81</sup> EUROPEAN COMMISSION, *Inception Impact Assessments – Revision of The EU Legislation on Animal Welfare*, Ref. Ares(2021)4402058.

<sup>82</sup> Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (OJ C 31 del 31.1.2017), su cui si veda M. LOTTINI, G. GALLO, *Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: la EU Platform on animal welfare e il Garante degli animali*, in *Cult. Dir.*, 2018, pp. 103 ss.

<sup>83</sup> Il benessere degli animali riveste un ruolo sempre più preponderante nel mandato dell'EFSA, il cui gruppo di esperti scientifici valuta componenti del benessere animale (quali la stabulazione e la gestione, il trasporto e la macellazione di animali d'allevamento), ed emana raccomandazioni e linee guida basate su una metodologia per la valutazione dei rischi per l'*animal welfare* che considera i sistemi di allevamento, le procedure di gestione e le questioni di benessere. L'EFSA ha, altresì, sviluppato una serie di indici ("misurazioni basate sull'animale") da incorporare nelle proprie valutazioni del benessere. Tutti i pareri scientifici sono disponibili sul sito <https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/animal-welfare> (12/12/2024).

<sup>84</sup> Si veda il sito <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2996> (12/12/2024).

del domani, al fine di garantirne una effettiva ed efficace attuazione nei singoli Stati membri. Occorrerebbe, *in specie*, fare ricorso alla pluralità dei saperi e delle conoscenze dispersi nella società globale e non ancora adeguatamente valorizzati, rafforzando i principi di proporzionalità, responsabilità e trasparenza per convergere verso il consolidamento di una ferma sinergia tra la dimensione istituzionale (con riferimento alle politiche settoriali e alle normative in materia di animali), il piano più marcatamente tecnico (che include processi di adattamento volti a contrastare gli effetti negativi sul benessere e lo stato di salute degli animali, azioni di miglioramento delle fasi di valutazione e gestione del rischio sanitario) e la sfera sociale (che abbraccia azioni di partecipazione civica e rafforzamento del ruolo svolto dagli *stakeholder* e dai cittadini europei)<sup>85</sup>.

#### 4.1. Della traduzione giuridica del One Health

Volendo brevemente individuare i punti da cui procedere per una traduzione giuridica del *One Health* nel quadro normativo dell'Ue concernente i non umani, diversi elementi dovrebbero essere presi in considerazione.

In primo luogo, occorrerebbe partire dalle più recenti definizioni del *One Health*, come formulate dal reg. (UE) 2021/522 di istituzione del programma d'azione dell'Unione in materia di salute («programma *EU4Health*») per il periodo 2021-2027 e dall'OHHLEP (*One Health High Level Expert Panel*) nel contesto internazionale. Se la prima si impernia sulla multisettorialità dell'approccio, prendendo atto che le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto delle tre dimensioni della salute<sup>86</sup>, la definizione elaborata dall'OHHLEP abbraccia i concetti di integrità e di sostenibilità al fine di ottimizzare le interconnessioni che si generano e saldano tra la salute umana, animale e degli ecosistemi<sup>87</sup>. Da cui il suggerimento all'adozione di detta definizione anche nel contesto istituzionale europeo, in virtù dei benefici di breve e medio termine che ne conseguirebbero per il coordinamento delle strategie di prevenzione correlate al settore della salute e alle questioni gravitanti attorno al cambiamento climatico, alla biodiversità, al benessere animale, all'inquinamento, allo spreco alimentare, ecc<sup>88</sup>.

In seconda battuta, le nuove istanze del *One Health approach* dovrebbero combinarsi efficacemente con la prospettiva del *One Welfare*, quale *framework* concettuale volto a valorizzare le interconnessioni tra animali e ambiente e a promuovere i benefici diretti e indiretti derivanti dal miglioramento del benessere animale per il *well-being* degli

---

<sup>85</sup> Sul tema, diffusamente, L. VIOLINI (a cura di), *One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Torino, 2022.

<sup>86</sup> Si veda l'art. 2, punto 5), del regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (*EU4Health*) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (OJ L 107/1 del 26.3.2021).

<sup>87</sup> V. *supra* nota n. 1.

<sup>88</sup> EUROPEAN COMMISSION, *One Health Governance in The European Union*, cit., p. 33.



individui<sup>89</sup>. Un segnale positivo in questa direzione viene dalla proposta di regolamento europeo intesa a migliorare il benessere dei cani e dei gatti detenuti da allevatori, stabilimenti di vendita e rifugi, e a rafforzare la protezione dei consumatori, garantendo una concorrenza leale e combattendo il commercio illegale<sup>90</sup>. Nel quadro dei principi in materia di benessere proposti dalla Commissione – che spaziano dal divieto di alcune pratiche di allevamento (come la riproduzione in consanguineità e delle mutilazioni dolorose<sup>91</sup>), alla garanzia di condizioni di alloggiamento adeguate e di accesso quotidiano a spazi esterni – il considerando n. 8 specifica, in particolare, che le disposizioni in materia di tracciabilità «contribuiscono anche alla protezione della salute pubblica attraverso un migliore benessere degli animali, una migliore salute degli animali e migliori controlli sulla possibile trasmissione di malattie animali (alcune delle quali di natura zoonotica), conformemente all'approccio *One Health*».

Nell'ordinamento italiano, invece, rileva la proposta di legge presentata il 6 marzo 2024 in materia di riconversione del settore zootecnico per la progressiva transizione agroecologica degli allevamenti intensivi<sup>92</sup> che, alla luce delle direttive e delle strategie europee in materia di tutela del benessere animale e di filiera agroalimentare, pare sottintendere il *One Health* nella individuazione degli obiettivi perseguiti: a) la tutela della salute pubblica, riducendogli impatti degli allevamenti intensivi a partire dalle zone a più alta densità zootecnica; b) la tutela degli animali da allevamento diminuendone la sofferenza; c) il rispetto degli obiettivi in materia di clima e inquinamento; d) la tutela delle realtà virtuose, rafforzando il sostegno economico, e permettendo a quelle convenzionali di affrontare la necessaria riconversione; e) la tutela delle risorse naturali a vantaggio della sicurezza alimentare delle generazioni presenti e future.

Questo riferimento alla centralità della *food safety* consente di ricondurre il discorso che qui ci occupa al terzo punto di cui si diceva. Invero, ciò che si reputa auspicabile è la compiuta attuazione del *One Health* anche nell'ambito della sicurezza alimentare<sup>93</sup>, posto che a un ripensamento complessivo dei sistemi alimentari non può non corrispondere una responsabilità condivisa nelle pratiche di allevamento e lungo la filiera alimentare<sup>94</sup>, così

---

<sup>89</sup> R. G. PINILLOS ET AL., *One Welfare – A Platform for Improving Human and Animal Welfare*, <https://www.onewelfareworld.org/publications.html> (26/11/2024).

<sup>90</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità, COM(2023) 769 final, Bruxelles.

<sup>91</sup> Come il taglio delle orecchie, il taglio della coda o la rimozione degli artigli, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica.

<sup>92</sup> Atto Camera 1760 - Proposta di legge presentata in data 6 marzo 2024.

<sup>93</sup> Cfr. F. COLI, *op. cit.*; S. MASINI, *One Health: una cerniera tra salute umana, sanità animale ed ecosistemi*, in *Riv. dir. agr.*, 2023, pp. 95 ss.

<sup>94</sup> Come risulta dall'ultima relazione annuale curata dall'EFSA e dall'ECDC, nel 2023 sono stati registrati 5.691 focolai di origine alimentare nell'Ue (EFSA, ECDC, *The European Union One Health 2023 Zoonoses Report*, in *EFSA Journal*, 22(12), 2024, e9106). Le zoonosi veicolate da alimenti (la maggior parte delle quali causata da *Campylobacter*, *Salmonella*, *Yersinia*, *E. coli* e *Listeria*) sono provocate dal consumo di cibi o acque contaminati da microrganismi patogeni (ossia che causano malattie) tra cui batteri, virus e parassiti. Poiché la contaminazione può avvenire in qualsiasi punto della catena – in azienda, in fase di macellazione, durante la lavorazione o la preparazione degli alimenti – l'Ue ha adottato un approccio integrato alla sicurezza alimentare che consiste in misure di valutazione dei rischi (ad esempio raccolta di dati, analisi, raccomandazioni), di gestione dei rischi (ad esempio misure legislative, obiettivi di riduzione)

come nelle strategie di gestione della fauna selvatica<sup>95</sup>, pur a fronte delle difficoltà politico-istituzionali legate alla realizzazione di una cooperazione tra i vari livelli di governo implicati nella tutela della salute<sup>96</sup>.

Il reg. (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero<sup>97</sup> procede, almeno in parte, in questa direzione, laddove mira a garantire la «salute in tutte le politiche», attraverso la promozione di «un approccio alla definizione, all’attuazione e al riesame delle politiche pubbliche, a prescindere dal settore, che tenga conto delle implicazioni sanitarie delle decisioni e che miri a realizzare sinergie e a evitare che tali politiche creino ripercussioni negative in termini sanitari, nell’ottica di migliorare la salute della popolazione e l’equità sanitaria» (art. 3, punto 8). Significativamente, inoltre, il provvedimento “giuridicizza” il *One Health* a criterio-guida per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli artt. 2 e 3.

Se, tuttavia, come riconosciuto dalla FAO (*Food and Agriculture Organization*), la legislazione costituisce un mezzo potente con cui i Paesi traducono gli obiettivi del *One Health* in diritti, obblighi e responsabilità<sup>98</sup>, le questioni che si pongono con riferimento al mondo animale richiedono di aggiungere ulteriori tasselli al mosaico appena richiamato.

#### 4.2. *Per una governance in complexity dell’animal welfare tra tutela della morale pubblica e dignità della creatura*

La tutela dei non umani riveste per il giurista, e ancor più per il diritto, un interesse che si esplica nel tentativo di riconoscere gli elementi intrinsecamente normativi della scienza, innovando gli strumenti giuridici e diversificando le conoscenze nell’inquadramento dei problemi. Così, ad esempio, una prospettiva a breve termine sulla rilevazione e sul trattamento delle malattie dovrebbe essere integrata da una prospettiva a medio termine sulle condizioni sociali ed economiche che influiscono sulla salute di piante, animali e umani. Appare, altresì, necessaria una visione a lungo termine per dimostrare come le condizioni generali di aria, suolo, acqua e clima abbiano un impatto sulla resilienza e sulla vulnerabilità di tutti gli organismi viventi.

---

e di tempestive attività di comunicazione del rischio. In questo ambito, l’EFSA collabora con l’ECDC e gli Stati membri per fornire consulenza scientifica indipendente sulle malattie zoonotiche di origine alimentare ai gestori politici a livello nazionale ed europeo.

<sup>95</sup> Sui problemi giuridici correlati alla gestione del rischio in agricoltura, si veda N. LUCIFERO, *Gestione del rischio e responsabilità per i danni da fauna selvatica in agricoltura*, in *Le problematiche del controllo della fauna selvatica in rapporto al territorio e alle attività antropiche*, Accademia dei Georgofili, Firenze, 2022, vol. Supplemento a *I Georgofili. Atti della Accademia dei Georgofili*, 2022 - Serie VIII - vol. 19, pp. 7 ss.

<sup>96</sup> Sulle difficoltà inerenti all’attuazione del *One Health* nell’ordinamento italiano, si vedano le riflessioni di G. RAGONE, *One Health e Costituzione italiana, tra spinte eco-centriche e nuove prospettive di tutela della salute umana, ambientale e animale*, in *Corti supreme e salute*, 2022, p. 1 ss.

<sup>97</sup> Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (OJ L 314/26 del 6.12.2022).

<sup>98</sup> FAO, *One Health Legislation: Contributing to Pandemic Prevention through Law*, Roma, 2020.

Ciò comporta che una visione etico-normativa più inclusiva della tutela dei senzienti non umani richiede un modello adattivo/prescrittivo di *governance in complexity* – con le parole dell’EEA (*European Environment Agency*) –, capace di colmare le lacune dell’impianto giuridico vigente attraverso un inquadramento dei problemi che, operando su più livelli, riconosca le ambiguità e le incertezze a essi correlati<sup>99</sup>.

Trattasi, in breve, di far leva su un’architettura multisettoriale che, cercando un equilibrio armonico tra le interazioni essere umano-animale-ambiente, sia idonea a elaborare strumenti concettuali e giuridici che permettano di contemperare posizioni divergenti per addivenire a soluzioni condivise sulla base dei concetti di libertà e di responsabilità. Ne è conferma il riferimento al *One Health* che lumeggia nei documenti relativi alla strategia sulla biodiversità per il 2030<sup>100</sup>, alla *Farm to Fork strategy*<sup>101</sup>, alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici<sup>102</sup>, al piano d’azione *Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo*<sup>103</sup> e alla decisione (UE) 2022/591 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030<sup>104</sup>.

Se gli argomenti legati alla *sentience*, alla minimizzazione delle sofferenze e al benessere animale – pur da prospettive teoriche differenti – entrano nella costruzione delle norme a tutela degli animali in un intreccio di dimensioni epistemiche, etiche e giuridiche, allora l’elaborazione sistematica dei fondamenti della legislazione europea sugli animali deve restituire una visuale che colleghi inscindibilmente etica, scienza, democrazia e mercato, riconoscendo l’esistenza di una responsabilità collettiva di natura anche morale (e non solo economica, sociale, politica, utilitaria) in ordine all’uso degli animali<sup>105</sup>.

---

<sup>99</sup> «“Governance in complexity” is defined as the attempt to govern a system while being aware that it cannot be perfectly known or controlled, and actors of governance are themselves part of or interconnected with the system. Key principles of governance in complexity include experimentation, systems thinking, participation, precaution, anticipation and care. Governance in complexity should be cultivated as a mindset defined in terms of the level of awareness by its practitioners, not as a set of procedures or tools» (EEA, *Governance in Complexity. Sustainability Governance under Highly Uncertain and Complex Conditions*, EEA report 05/2024, Luxembourg, 2024, p. 35).

<sup>100</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Ripartire la natura nella nostra vita*, COM(2020) 380 final, Bruxelles, p. 24.

<sup>101</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente*, COM(2020) 381 final, Bruxelles, p. 9.

<sup>102</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici. La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici*, COM(2021) 82 final, Bruxelles, p. 8.

<sup>103</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti. Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”*, COM(2021) 400 final, Bruxelles, p. 22.

<sup>104</sup> Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030, considerando nn. 26 e 27 e art. 3, lett. o).

<sup>105</sup> M. TALLACCHINI, *Animal welfare: un percorso tra scienza, mercato, etica, diritto e democrazia*, in

In questa logica, la conversione sul piano normativo di un concetto imperniato sulla interdisciplinarietà e sulla collaborazione tra forme di *expertise* eterogenea come il *One Health* potrà fungere da catalizzatore per l'adozione non solo di normative coerenti con la prospettiva sottesa alla nozione di "salute unica", ma anche di forme innovative di tutela in linea con la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) che, nella decisione emessa nel febbraio 2024 in merito alla possibilità degli Stati membri di imporre tecniche di stordimento reversibile nel caso delle macellazioni rituali, ha riconosciuto che la protezione del benessere animale per ragioni morali può costituire un motivo legittimo di ridefinizione di taluni comportamenti umani radicati in credenze religiose<sup>106</sup>. Le motivazioni sono rinvenibili nel carattere evolutivo del concetto di "moralità" – ha affermato la Corte –, che fanno della Convenzione europea dei diritti dell'uomo uno «strumento vivo» concernente non solo i diritti e le libertà riconosciuti agli individui, ma anche le ragioni sottese alle restrizioni che potrebbero essere a essi imposte a fronte degli sviluppi sociali e normativi conosciuti dalla società<sup>107</sup>.

L'inclusione del benessere animale nella tutela della morale pubblica, come argomentata dalla Corte EDU, non rappresenta solo un'estensione della semantica della dignità a tutti i senzienti, ma si traduce anche e significativamente – nelle odierne democrazie della conoscenza – in uno sguardo autoriflessivo sulla dignità umana, fungendo da cornice giuridica all'individuazione di norme più protettive del mondo animale<sup>108</sup>. Senza dubbio, la prospettiva di un significato congiunto da attribuire alla dignità umana e animale, in cui la dignità si interseca con il valore della conoscenza, richiama l'intricata questione del riconoscimento di diritti per gli animali – ossia, se gli animali siano titolari di *legal rights*<sup>109</sup>; tema oltremodo complesso e dibattuto che esula, tuttavia, dal presente campo di indagine.

La considerazione che qui preme addurre si lega, piuttosto, all'esigenza di affermare un dovere di rispetto della dignità animale che la *knowledge-based society* europea sia tenuta a osservare. Nell'ordinamento italiano, la riforma dell'art. 9 della Costituzione non ha centrato questo obiettivo, limitandosi a statuire che: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»<sup>110</sup>. A fronte del mero riparto di competenze in cui

---

*Agricoltura-Istituzioni-Mercati*, 2018, pp. 11 ss.

<sup>106</sup> Corte EDU (Sezione II), 13 febbraio 2024, *Executief van de Moslims van België and Others v. Belgium*, ricorsi nn. 16760/22, 16849/22, 16850/22 et al.

<sup>107</sup> *Ibidem*, parr. 95-96-97.

<sup>108</sup> L. LEONE, *La macellazione rituale al vaglio delle Corti: un percorso verso una società europea sentience-based*, in *Rivista di diritto dell'Unione europea*, 2024, p. 115.

<sup>109</sup> Sul punto, si vedano le riflessioni di C. M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *op. cit.*, pp. 281 ss.

<sup>110</sup> Di parere contrario D. CERINI, *Tutela del benessere degli animali e attività turistiche*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2023, p. 825, la quale osserva che «sebbene avrebbe forse potuto essere più incisiva nell'affermazione dell'animale come essere senziente, come avviene in altre costituzioni straniere, la novella citata appare in ogni caso di assoluta rilevanza per le ricadute che potrà avere nell'ordinamento e per l'adozione di future normative, a fronte del ruolo cardinale che assumono le norme costituzionali ed in particolare quelle previste tra i primi dodici articoli dedicati ai principi fondamentali dell'ordinamento interno». Per ulteriori osservazioni, si vedano anche M. GJOMARKAJ, *Riflessioni sulla competenza regionale in materia di tutela degli animali*, in *Dir. agroalim.*, 2024, pp. 169 ss; F. RESCIGNO, *The Entrance of Animal Beings in the Italian Constitution. The Still Incomplete Path of Animal Subjectivity*, in *Journal of Ethics*

si sostanzia la nuova formulazione del dettato costituzionale,<sup>111</sup> il mancato riconoscimento giuridico della *sentience* e della dignità degli animali aiuta a cogliere la rilevanza che invece il concetto di “dignità della creatura” avrebbe nel processo europeo di rafforzamento della tutela giuridica degli animali. Il concetto trova, oggi, il suo riconoscimento giuridico nell’art. 120 della Costituzione federale svizzera del 18 aprile 1999 che, con riguardo all’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi, tiene conto della dignità della creatura e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali<sup>112</sup>.

L’indeterminatezza contenutistica del termine è stata in parte superata dalla legge del 2005 sulla protezione degli animali, che definisce la dignità come «il valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi»<sup>113</sup>. Benché le disposizioni rimangano piuttosto vaghe, ponendo il problema della distinzione, e il conflitto di ponderazione, tra interessi umani e interessi degli animali<sup>114</sup> – in particolare degli animali da reddito – entrambe “giuridificano” gli animali in quanto senzienti, attribuendo loro una tutela specifica, se non una peculiare posizione giuridica<sup>115</sup>.

Rapportando queste riflessioni al tema che ivi rileva, ciò che si auspica per le Istituzioni europee è la chiara esplicitazione, nel quadro legislativo, del rispetto della dignità degli animali, al pari del valore riconosciuto alla dignità umana<sup>116</sup>, in virtù della credibilità politico-giuridica acquisita sul fronte delle regole a tutela degli animali; credibilità dalla quale potrebbe scaturire tanto l’impegno alla elaborazione di una definizione giuridica armonizzata e condivisa di *animal welfare* – così da dotare la legislazione europea sugli animali di un più robusto sostrato teorico da cui emerga *expressis verbis* la nuova sensibilità per gli animali quali esseri senzienti –, quanto la piena integrazione del *One Health* nella *policy* e nelle normative europee sugli animali.

## 5. Considerazioni finali

---

*and Legal Technologies*, 2023, pp. 21 ss.

<sup>111</sup> La formulazione costituzionale adottata rappresenta l’esito della mediazione tra gli orientamenti emersi nella discussione referente presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, riconducibili ai due capi della proposta di inserimento della *sentience* degli animali e l’opzione di non inserimento della stessa, perché ritenuta già inclusa nella nozione di ecosistema e biodiversità di cui alla novella (V. SENATO DELLA REPUBBLICA, Dossier Studi. Note sull’A.S. n. 83 e abbinati-A, Giugno 2021 n. 396, p. 5). Considerazioni critiche in merito sono condotte da M. TALLACCHINI, F. ALBISINNI, *Il benessere animale*, in F. ALBISINNI, L. COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell’Unione europea*, Milano, p. 207.

<sup>112</sup> Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20210101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20210101-it-pdf-a.pdf>, 18/12/2024.

<sup>113</sup> Art. 3, lett. a), della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) del 16 dicembre 2005 (in RU 2008 2965).

<sup>114</sup> G. BOLLIGER, *Legal Protection of Animal Dignity in Switzerland: Status Quo and Future Perspective*, in *Animal Law*, 2016, p. 338 ss.

<sup>115</sup> G. MIRIBUNG, *La produzione alimentare (agricola) tra il benessere degli animali e la “dignità della creatura”*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *op. cit.*, pp. 1123 ss.

<sup>116</sup> L’art. 2 TUE include la dignità umana tra i valori su cui si fonda l’Unione e che sono comuni agli Stati membri. La dignità umana emerge, altresì, quale valore indivisibile e universale dell’Unione nel preambolo della CEDU, il cui il Titolo I ha ad oggetto la tutela e il rispetto della dignità umana in quanto inviolabile.

La locuzione *One Health* esprime interdipendenza e indivisibilità. Questo significato implica che, solo se integrato e implementato correttamente, l’approccio tematico del *One Health* alla riscrittura delle regole sui non umani potrà evolvere a «principio orizzontale e fondamentale che comprende tutte le politiche dell’Ue»<sup>117</sup>, come auspicato dalla Commissione europea stessa. Esso esprimerebbe non solo le soluzioni approntate del legislatore rispetto ai problemi gravitanti attorno alla questione animale, ma corrisponderebbe anche alla presa d’atto delle ambiguità sottese allo *status* giuridicamente duale degli animali (beni commerciali ed esseri senzienti), promuovendo un approccio sistemico capace di estendersi oltre la resistenza antimicrobica e le zoonosi.

Se il raggiungimento di una buona “reputazione normativa” dell’Europa passa attraverso il riconoscimento giuridico della dignità degli animali<sup>118</sup>, appare allora doveroso procedere oltre la protezione delle specie, integrando, sul piano normativo, l’approccio *One Health* con la tutela del benessere animale e il ripristino della natura, per la promozione di sistemi socio-ecologici in cui il valore intrinseco dei non umani sia pienamente riconosciuto e protetto<sup>119</sup>.

Questa prospettiva virtuosa consentirebbe, in primo luogo, di perseguire obiettivi specificamente correlati al trattamento degli animali da reddito e alle politiche sanitarie, tra cui:

- la promozione di un modello di agricoltura europea sostenibile, che renda coese le prospettive umanista e animalista nella co-produzione di un sistema zootecnico equo e resiliente<sup>120</sup>;
- il miglioramento del quadro di informazione, formazione e relazioni rispetto alla diffusione delle malattie infettive emergenti, attraverso accordi collaborativi

---

<sup>117</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Allegato della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Conferenza sul futuro dell’Europa. Dalla visione all’azione*, COM(2022) 404 final, Annex, Bruxelles, p. 8.

<sup>118</sup> La *regulatory reputation* è un’espressione utilizzata nel rapporto del 2017 stilato dal biologo inglese Donald Broom per il Comitato Peti (*Petitions*) del Parlamento europeo con riferimento agli sforzi compiuti dalle Istituzioni europee per una effettiva applicazione della disciplina sull’*animal welfare* in Europa (D. M. BROOM, *Animal Welfare in the European Union*, cit., *passim.*). Sulla scorta del rispetto internazionale vantato dall’Unione in materia, che si lega alla competenza tecnica e giuridica delle autorità e all’impegno etico nell’adozione della scienza-ed-etica del benessere nelle varie normative settoriali, il rapporto fa leva sulla “buona reputazione” che l’Europa acquisirebbe dall’adozione di misure di *welfare* aggiornate ed effettive. È ormai un dato acquisito, infatti, che elevati *standard* di benessere animale hanno risvolti positivi non solo sulla salute e sulla biodiversità animale, ma anche sulla salute dei consumatori (in termini della riduzione delle malattie trasmissibili e delle tossinfezioni alimentari) e degli operatori che lavorano nella filiera zootecnica, nonché rispetto al profilo del minor impatto ambientale degli allevamenti. La “reputazione normativa” è, così, intesa come fattore propulsivo sia a una maggiore attenzione alle esigenze degli animali, sia a un irrobustimento della fiducia dei cittadini europei, consapevoli e preoccupati dell’ancora insufficiente protezione riservata agli animali in molti settori.

<sup>119</sup> Sui sistemi socio-ecologici, B. SCHAEFER CANIGLIA-B. MAYER, *Socio-Ecological Systems*, in B. SCHAEFER CANIGLIA ET AL. (eds), *Handbook of Environmental Sociology. Handbooks of Sociology and Social Research*, Cham, 2021, pp. 517 ss.

<sup>120</sup> Si veda D. RYLAND, *Animal Welfare Governance in EU Agriculture*, Cheltenham (Glos, GL (UK)), 2023.

interdisciplinari che tengano conto della complessità e delle interconnessioni, affrontando al contempo incertezze, incognite e ambiguità<sup>121</sup>;

– l’adozione di un approccio di *legal preparedness* nella individuazione e applicazione delle misure di prevenzione, monitoraggio e valutazione dei rischi, in modo che i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle emergenze sanitarie siano in grado di muoversi con rapidità, coerenza e coordinamento, attraverso saperi condivisi e legami di fiducia reciproca<sup>122</sup>.

In secondo luogo, il riconoscimento giuridico della dignità degli animali nell’ottica del *One Health* consentirebbe di ampliare il raggio d’azione, attraverso la messa in atto di interventi indirizzati, *inter alia*, a:

– collegare il *One Health* al principio delle 3R nella sperimentazione animale, per la promozione di un approccio di *culture of care*<sup>123</sup>;

– definire norme più garantiste del benessere in relazione alle aree di utilizzo degli animali che sollevano questioni etiche che vanno oltre la sofferenza (circhi, zoo e turismo faunistico, ad esempio)<sup>124</sup>;

– promuovere l’adozione di strumenti di *soft law* che favoriscano una collaborazione efficace tra i settori della salute animale, umana e dell’ambiente, in un processo di apprendimento continuo basato sull’esperienza<sup>125</sup>;

– migliorare le regole sul commercio di animali selvatici e ripensare la legislazione sulle specie esotiche invasive<sup>126</sup>;

– integrare l’*animal welfare* nella disciplina sulla biodiversità, al fine di coordinare gli obiettivi di conservazione e preservazione delle specie animali con la scienza-ed-etica del benessere animale<sup>127</sup>.

Questo breve, e non esaustivo, elenco di obiettivi che si potrebbero conseguire attraverso l’aggiornamento e l’irrobustimento del plesso normativo sull’*animal welfare* secondo l’approccio *One Health* indica che, muovendosi su una molteplicità di piani intersecantisi, sono pensabili modalità di regolazione più aperte e integrate per la tutela dei non umani se solo si proceda verso una prospettiva sistemica, nei rapporti tra scienza

---

<sup>121</sup> J. RODRIGUEZ, *One Health Ethics and The Ethics of Zoonoses: A Silent Call for Global Action*, in *Veterinary Sciences*, 2024, pp. 394 ss.

<sup>122</sup> F. GAUDIOSI, *One Health: A New Intersectoral Approach and Its Legal Implications for Global Health Governance*, in *La Comunità internazionale*, 2024, pp. 73 ss.

<sup>123</sup> K. AMELI ET AL., *Linking One Health to 3R: Culture of Care as A Bridge towards Russell and Burch’s Highest Goal: Replacement*, in *Journal of Animal Law, Ethics and One Health*, 2024, p. 77 ss.

<sup>124</sup> A. LANSINK, *Technological Innovation and Animal Law: Does Dignity Do The Trick?*, in *EJRR*, 2019, pp. 80 ss.

<sup>125</sup> G. GUERRA, *Il ruolo della new governance nella tutela della salute unica agroalimentare in Europa*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, pp. 514 ss.

<sup>126</sup> E. RODOLPHE ET AL., *A One-Health Approach to Non-native Species, Aquaculture, and Food Security*, in *Water Biology and Security*, 2024, p. 100250.

<sup>127</sup> In merito, A. SCHAPPER ET AL., *Mainstreaming The Animal in Biodiversity Governance: Broadening The Moral and Legal Community to Nonhumans*, in I. J. VISSEREN-HAMAKERS, M. T. J. KOK (eds), *Transforming Biodiversity Governance. Earth Systems Governance*, Cambridge, 2022, pp. 179 ss.

e società, che sia foriera di forme di conoscenza e consapevolezza promotrici di maggior rispetto per gli animali.

Nel percorso evolutivo della materia, in cui rileva la nomina del primo Commissario europeo per il benessere animale<sup>128</sup>, la “giuridicizzazione” del *One Health* può significativamente contribuire alla costruzione di una democrazia europea *sentience-based*<sup>129</sup>, pienamente consapevole degli obblighi giuridici e morali nei confronti del mondo non umano.

---

<sup>128</sup> Nella lettera dell’1 dicembre 2024, con cui la Presidente della Commissione europea von der Leyen ha nominato l’ungherese Olivér Várhelyi Commissario per la salute e il benessere animale, si dà mandato a continuare nella costruzione di un approccio *One Health* nell’ambito della revisione e dell’aggiornamento delle normative sul benessere animale, tenendo in debita considerazione gli aspetti scientifici, etici, economici e di sostenibilità a esso correlati (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgplefindmkaj/https://commission.europa.eu/document/download/b628b5a2-ac1e-4b9c-bbdd-35b82da0ac6b\_en?filename=mission-letter-varhelyi.pdf, p. 5, 13/12/2024).

<sup>129</sup> L’espressione è usata da R. FASEL, *Sentience-based Democracy*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=7Kk6aH5pW8g> (14/12/2024).